



REPUBBLICA ITALIANA 209/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Enrico Torri	Presidente relatore
Fabio Gaetano Galeffi	Consigliere
Natale Longo	Consigliere
Aurelio Laino	Consigliere
Donatella Scandurra	Consigliere

ha pronunciato

SENTENZA

nel giudizio introdotto con ricorso per revocazione in materia di responsabilità iscritto al n. **61429** del registro di segreteria, proposto da:

VINCENZO DE LUCA (C.F. DLCVCN49E08H646T), nato a Ruvo del Monte (PZ) l'8.05.1949, residente in Salerno, Via G. Vicinanza n. 16, rappresentato e difeso come da mandato speciale, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Prof. Antonio D'Aloia (C.F. DLANTN65C13F839K - pec: antonio.daloia@pec.it) e dall'Avv. Prof. Andrea R. Castaldo (C.F. CSTNDR59B23F839X - pec: andrear.castaldo@avvocatinapoli.legalmail.it), ai fini del presente giudizio elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Prof. Andrea R. Castaldo in Napoli, Via Cesario Console n. 3. Comunicazioni

relative alla causa agli indirizzi pec: antonio.daloia@pec.it e andrear.castaldo@avvocatinapoli.legalmail.it quest'ultimo da valere anche quale domicilio digitale.

CONTRO

Procuratore generale della Corte dei conti;

PER

la revocazione, ai sensi dell'art. 202, co. 1, lett. f), della sentenza n. 13/2024, pronunciata dalla Corte dei conti Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello in data 24-30 novembre 2023, depositata in data 25 gennaio 2024.

Visto il ricorso, gli atti e i documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza dell'11 dicembre 2025, con l'assistenza del segretario dott. Antonio Sauchelli, il relatore Presidente Enrico Torri, l'avv. Ivan Incardona su delega dell'avv. D'Aloia per la parte ricorrente e il Vice Procuratore Generale dott. Luigi D'Angelo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il ricorso in esame parte odierna attrice ha chiesto la revocazione, ai sensi dell'art. 202, co. 1, lett. f), del Codice della giustizia contabile, della sentenza n. 13 del 2024, pronunciata da questa Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello in data 24-30 novembre 2023, depositata in data 25 gennaio 2024.

Con la citata sentenza n. 13 del 2024 questa Sezione ha riformato la decisione n. 175 del 17 febbraio 2022 emessa dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Campania e, in accoglimento parziale, sia dell'appello principale proposto dal P.M., sia di quello incidentale di parte, ha condannato l'attuale ricorrente al

risarcimento della somma di euro 100.910,80, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, nei confronti della Regione Campania.

Con il ricorso per revocazione il dott. De Luca ha impugnato la citata sentenza per i seguenti motivi: 1. Errore revocatorio riguardante l'omessa o palesemente errata e contraddittoria valutazione delle risultanze dell'istruttoria testimoniale in merito ai compiti effettivamente svolti dai responsabili della Segreteria del Presidente della Regione Campania; 2. Errore revocatorio riguardante l'affermazione, esclusa dalle risultanze dell'istruttoria documentale e testimoniale, secondo cui il Presidente De Luca non si sarebbe premurato di acquisire, in merito alla legittimità del proprio operato, il parere dei competenti organi tecnico-amministrativi della Regione; 3. Errore revocatorio riguardante l'omessa applicazione dell'istituto della *compensatio lucri cum damno* nonostante dall'istruttoria documentale e testimoniale sia emersa l'identità causale tra il fatto asseritamente produttivo del danno e quello produttivo dell'*utilitas*, e la corrispondenza di quest'ultima ai fini istituzionali dell'amministrazione; chiedendo, in conclusione, la rescissione della sentenza impugnata, la trattazione dell'appello originario, previa eliminazione del/i vizio/i revocatorio/i, e, per l'effetto, l'accoglimento dell'originario atto di appello; con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente e dei precedenti gradi di giudizio.

Con memoria conclusionale la Procura generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, comunque, nel merito, il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Con istanza del 17 novembre 2025 la difesa del ricorrente, premesso che “è venuto meno l’interesse al ricorso per revocazione”, ha dichiarato di rinunciare al ricorso per revocazione, chiedendo la compensazione delle spese.

All’udienza di discussione della causa dell’11 dicembre 2025, l’avv. Ivan Incardona su delega dell’avv. D’Aloia per la parte ricorrente ha ribadito la rinuncia al ricorso per revocazione; il Vice Procuratore Generale dott. Luigi D’Angelo ha concluso in senso adesivo alla suddetta rinuncia.

Il giudizio è stato, infine, trattenuto in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’art. 110 del codice della giustizia contabile prevede che “La rinuncia agli atti del processo può essere fatta dalle parti in qualunque stato e grado e della causa...La rinuncia e produce i suoi effetti solo dopo l’accettazione fatta dalla controparte nelle debite forme.... Il giudice, se la rinuncia e l’accettazione sono regolari, dichiara l’estinzione del processo. La declaratoria di estinzione del processo non dà luogo a pronuncia sulle spese.”.

Alla luce del suesposto parametro normativo, della rituale rinuncia agli atti del giudizio di appello iscritto al n. 61429 da parte del sig. De Luca, della formale accettazione della rinuncia medesima da parte Procura generale, il Collegio dichiara l’estinzione del processo relativo al giudizio di revocazione in epigrafe.

La declaratoria di estinzione del processo determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ex art. 188 del codice di giustizia contabile.

Ai sensi del citato art. 110, comma 7, del codice della giustizia contabile, non v’è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando - dichiara l'estinzione del processo relativo al giudizio di revocazione iscritto al n. **61429** del registro di Segreteria.

Non v'è luogo a pronuncia sulle spese, ex art. 110, comma 7, del codice della giustizia contabile.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio dell'11 dicembre 2025.

IL PRESIDENTE ESTENSORE

f.to Pres. Enrico TORRI

Depositata in Segreteria il 19/12/2025

IL DIRIGENTE

f.to Massimo BIAGI